



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2012
COM(2012) 244 final

2012/0126 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza

RELAZIONE

- (1) L'Unione europea ha concluso accordi bilaterali per organizzare e facilitare la cooperazione fra la Commissione e le autorità straniere garanti della concorrenza. Esistono quattro accordi di questo tipo: con gli Stati Uniti¹ (1991), col Canada² (1999), col Giappone³ (2003) e con la Corea del Sud (2009)⁴: tutti sono detti accordi "di prima generazione", contengono vari strumenti di cooperazione nel settore della politica di concorrenza ma escludono lo scambio di prove. Tali accordi possono essere considerati un successo: il loro principale vantaggio è l'aver creato un quadro strutturato per la cooperazione su casi precisi e per il dialogo sui provvedimenti da adottare, contribuendo così a un'attuazione più efficace delle norme sulle concorrenza.
- (2) Gli accordi di cooperazione in vigore escludono tuttavia esplicitamente gli scambi di informazioni protette o riservate. Ciò significa in pratica che nessuna informazione ottenuta tramite il processo di indagine formale può essere condivisa con l'altra autorità senza lo specifico assenso ("deroga") dell'impresa che ha fornito l'informazione. L'impossibilità di scambio di informazioni riservate o protette nel quadro di un accordo di cooperazione "di prima generazione" è considerato il maggiore punto debole di questo tipo di accordi, soprattutto nelle indagini sui cartelli.⁵
- (3) Poiché l'Unione europea e la Svizzera sono partner economici molto importanti, dalle economie profondamente integrate, molte pratiche anticoncorrenziali hanno effetti transfrontalieri sui loro scambi. Molti casi trattati dalla Commissione riguardano pratiche che interessano imprese svizzere e/o il mercato svizzero. Analogamente, è chiaramente dimostrato che alcune pratiche anticoncorrenziali applicate in Svizzera, soprattutto cartelli, hanno ripercussioni anche sui mercati UE. La Commissione svizzera per la concorrenza e la Commissione europea hanno già cooperato in un certo numero di casi al di fuori di un accordo formale. Come nel caso degli accordi di "prima generazione", questa cooperazione è fortemente limitata dall'impossibilità di scambio di informazioni riservate.
- (4) Il presente accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito all'applicazione del loro diritto della concorrenza affronta questa limitazione consentendo alla Commissione europea e alla Commissione svizzera per la concorrenza di scambiarsi informazioni riservate. Come gli accordi "di prima generazione" finora conclusi, il presente accordo contribuirà a strutturare la cooperazione e un dialogo sulle questioni di concorrenza con le autorità svizzere.

¹ Accordo tra le Comunità europee e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza, GU L 95 del 27.4.1995, pag. 47, rettificato dalla GU L 131 del 15.6.1995, pag. 38.

² Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, GU L 175 del 10.7.1999.

³ Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali, GU L 183 del 22.7.2003, pag. 12.

⁴ Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, GU L 202 del 4.8.2009, pag 36.

⁵ *Cooperation between Competition Agencies in Cartel Investigations*, Relazione per la conferenza annuale della ICN (International Competition Network), Mosca, maggio 2007, pag. 5.

Consentendo agli organi garanti della concorrenza di entrambe le Parti di scambiarsi – a determinate condizioni – informazioni riservate, l'accordo permetterà anche alla Commissione europea di trarre vantaggio dai risultati delle informazioni raccolte dalla Commissione svizzera per la concorrenza.

- (5) L'attuazione del presente accordo sarà facilitata dalla convergenza già esistente fra i due sistemi di applicazione delle norme sulla concorrenza. L'UE e la Svizzera hanno norme sostanziali molto simili - per cui è probabile che la Commissione e le autorità svizzere svolgano indagini sulle stesse pratiche e abbiano informazioni utili per le inchieste dell'altra Parte –, e hanno anche simili poteri d'indagine. Di conseguenza, il tipo e la portata delle informazioni che possono raccogliere e condividere sono equivalenti. I due sistemi d'attuazione delle norme prevedono sanzioni comparabili: sanzioni amministrative solo alle imprese e nessuna azione penale né ammenda nei confronti delle persone fisiche. I due sistemi riconoscono inoltre analoghi diritti procedurali per le parti e il diritto al segreto professionale e il principio di non-autoincriminazione.
- (6) Il 26 novembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare il presente accordo con la Confederazione svizzera. Dopo dieci cicli di negoziati, questi sono stati completati il 7 dicembre 2011. L'accordo contempla tutti gli elementi delle direttive di negoziato del Consiglio.
- (7) In primo luogo, il testo in oggetto riprende le disposizioni già presenti negli accordi di cooperazione conclusi finora con gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Corea. Contiene disposizioni relative alla notifica di atti di esecuzione che coinvolgono in maniera sensibile interessi rilevanti dell'altra parte, disposizioni per l'organizzazione della cooperazione pratica tra la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza, e disposizioni relative alla cortesia attiva e passiva.
- (8) In secondo luogo, l'accordo regola la discussione e la trasmissione di informazioni fra la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza: le autorizza cioè a discutere le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e, a certe condizioni, a trasmettere informazioni già in loro possesso e ottenute tramite il procedimento d'indagine all'altra autorità. Tutto ciò è possibile solo quando le due autorità indagano su un uno stesso comportamento o una stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlate. In base alle disposizioni dell'accordo, le due autorità non possono discutere o trasmettere informazioni ricevute nell'ambito delle procedure di trattamento favorevole o delle procedure di transazione senza il previo accordo esplicito della fonte, né possono scambiarsi informazioni se il loro utilizzo è vietato dai diritti e privilegi procedurali garantiti dalle loro rispettive legislazioni. La decisione di trasmettere informazioni è sempre a discrezione dell'autorità inviante, e non vi è alcun obbligo in tal senso.
- (9) In linea con le direttive di negoziato, l'accordo stabilisce norme relative all'uso delle informazioni esaminate o trasmesse. Le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e discusse o trasmesse in virtù dell'accordo possono essere utilizzate solo dall'autorità ricevente ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza a uno stesso comportamento o ad una stessa operazione, o ad un comportamento od operazione correlati, o, se del caso, per le finalità per cui sono state chieste. Le informazioni discusse o trasmesse, inoltre, non possono essere

utilizzate per infliggere alcun tipo di sanzioni, privative o meno della libertà, alle persone fisiche.

- (10) L'accordo contiene inoltre disposizioni sulla protezione delle informazioni discusse o trasmesse: la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza devono difatti garantire la riservatezza di tali informazioni secondo le proprie regole. A tale riguardo, la Commissione è certa che le norme svizzere in materia di riservatezza siano comparabili a quelle dell'UE, e che quindi i segreti aziendali e altre informazioni riservate eventualmente trasmessi alla Commissione svizzera per la concorrenza beneficeranno di un livello di protezione adeguato. Nell'attuare il presente accordo entrambe le autorità garantiranno inoltre la protezione dei dati personali ai sensi delle rispettive legislazioni in materia. Le norme svizzere possono essere considerate equivalenti; la Commissione ha adottato una decisione che conclude che la Svizzera offre generalmente un adeguato livello di protezione per i dati personali trasferiti dall'UE.⁶
- (11) L'accordo consente infine la divulgazione delle informazioni trasmesse ai sensi dell'accordo in alcune limitate circostanze, come per la procedura di accesso al fascicolo e per i procedimenti giudiziari. È inoltre prevista la divulgazione alle autorità nazionali garanti della concorrenza e all'autorità di vigilanza EFTA quando l'adozione di una decisione della Commissione richiede che tali organismi prendano visione di documenti importanti.

⁶ La Commissione ha adottato una decisione in cui conclude che le norme svizzere in materia di protezione dei dati personali sono equivalenti a quelle dell'UE (decisione della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera, GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 novembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con la Confederazione svizzera.
- (2) I negoziati con la Confederazione svizzera sono stati completati.
- (3) L'accordo deve essere firmato, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo⁷.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

⁷ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza

La Confederazione svizzera (in appresso "la Svizzera") da un lato, e l'Unione europea in appresso "l'Unione") dall'altro, di seguito denominate "la Parte" o "le Parti",

considerando le strette relazioni esistenti fra la Svizzera e l'Unione e riconoscendo che la cooperazione ai fini del contrasto delle attività anticoncorrenziali contribuirà a migliorare e a rafforzare tali relazioni,

osservando che l'applicazione solida ed efficace del diritto della concorrenza è un aspetto fondamentale per il funzionamento efficace dei loro rispettivi mercati, così come per il benessere economico dei consumatori di entrambe le Parti e per i loro scambi,

tenendo conto del fatto che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza della Svizzera e dell'Unione si basano sugli stessi principi e prevedono norme analoghe,

vista la raccomandazione rivista del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995;

riconoscendo che la cooperazione e il coordinamento, compresi lo scambio di informazioni e in particolare la trasmissione di informazioni ottenute dalle parti nel corso dei loro processi d'indagine, contribuiranno a un'applicazione più efficace del diritto della concorrenza di entrambe le Parti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I – Scopo

Scopo del presente accordo è contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

Articolo II- Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- (1) "autorità di concorrenza" delle Parti:
 - (a) per l'Unione, la Commissione europea, nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza dell'Unione, e
 - (b) per la Svizzera, la Commissione svizzera per la concorrenza e il suo Segretariato;
- (2) "autorità competente di uno Stato membro": l'autorità, per ciascuno degli Stati membri dell'Unione, che è competente per l'applicazione del diritto della

concorrenza. Al momento della firma del presente accordo l'Unione notifica alla Svizzera un elenco di tali autorità. La Commissione europea notifica alla Commissione per la concorrenza un elenco aggiornato ogni qualvolta intervenga un cambiamento;

- (3) "diritto della concorrenza":
- (a) per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, gli articoli 53 e 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo quando sono applicati in combinato disposto con gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i loro regolamenti d'applicazione nonché tutti i relativi emendamenti, e
 - (b) per la Svizzera, la Legge federale sui cartelli e altre restrizioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (in appresso "Legge sui cartelli"), e i suoi regolamenti d'applicazione nonché tutti i relativi emendamenti;
- (4) "atto anticoncorrenziale": qualsiasi atto che possa essere oggetto di un divieto o passibile di sanzioni o altre misure correttive da parte delle autorità di concorrenza a norma del diritto della concorrenza di una delle Parti o di entrambe le Parti;
- (5) "atto di esecuzione": qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità di concorrenza di una delle Parti;
- (6) "informazioni ottenute tramite il procedimento di indagine": qualsiasi informazione ottenuta da una delle Parti avvalendosi del suo diritto d'indagine formale, oppure presentata a una delle Parti in virtù di un obbligo legale. Ciò significa:
- (a) per l'Unione, le informazioni ottenute attraverso le richieste di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, le dichiarazioni orali ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e gli accertamenti svolti dalla Commissione o a nome della Commissione ai sensi degli articoli 20, 21 o 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, o le informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
 - (b) per la Svizzera, le informazioni ottenute attraverso le richieste di cui all'articolo 40 della Legge sui cartelli, le dichiarazioni orali ai sensi dell'articolo 42, comma 1 della Legge sui cartelli e gli accertamenti svolti dalle autorità di concorrenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della Legge sui cartelli, o le informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione dell'Ordinanza sul controllo delle concentrazioni fra imprese;
- (7) "informazioni ottenute nell'ambito di una procedura di trattamento favorevole":
- (a) per l'Unione, le informazioni ottenute ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese;

- (b) per la Svizzera, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 2 della Legge sui cartelli e degli articoli da 8 a 14 dell'Ordinanza sulle sanzioni in caso di restrizioni illecite della concorrenza;
- (8) "informazioni ottenute nell'ambito di una procedura di transazione":
- (a) per l'Unione, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione;
 - (b) per la Svizzera, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 29 della Legge sui cartelli.

Articolo III – Notificazioni

- (1) L'autorità di concorrenza di una Parte notifica per iscritto all'autorità di concorrenza dell'altra Parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte. Le notificazioni ai sensi del presente articolo possono essere effettuate per via elettronica.
- (2) Gli atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte includono, in particolare:
- (a) gli atti di esecuzione riguardanti atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni, nei confronti di un'impresa riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra Parte;
 - (b) gli atti di esecuzione che riguardano comportamenti considerati come favoriti, imposti o approvati dall'altra Parte;
 - (c) gli atti di esecuzione che riguardano una concentrazione in cui una o più Parti dell'operazione sono imprese riconosciute o disciplinate secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra Parte;
 - (d) gli atti di esecuzione che riguardano una concentrazione in cui un'impresa che controlla una o più Parti dell'operazione è riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra Parte;
 - (e) gli atti di esecuzione nei confronti di atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni che sono anch'essi compiuti o che sono stati compiuti in una parte rilevante del territorio dell'altra Parte, e
 - (f) gli atti di esecuzione che riguardano misure correttive che espressamente esigano o vietino determinati comportamenti all'interno del territorio dell'altra Parte o che contengano obblighi vincolanti per le imprese su quel territorio.
- (3) Le notificazioni ai sensi del paragrafo 1 relative a concentrazioni sono effettuate:
- (a) nel caso dell'Unione, all'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;
 - (b) nel caso della Svizzera, all'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 33 della Legge sui cartelli.

- (4) Le notificazioni ai sensi del paragrafo 1 relative a questioni diverse dalle concentrazioni sono effettuate:
- (a) nel caso dell'Unione, all'avvio di un procedimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione;
 - (b) nel caso della Svizzera, all'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 27 della Legge sui cartelli.
- (5) Le notificazioni includono in particolare i nomi delle Parti dell'indagine, le attività esaminate e i mercati cui sono correlate, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione.

Articolo IV – Coordinamento degli atti d'esecuzione

- (1) Qualora le autorità di concorrenza di entrambe le Parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, esse possono coordinare tali atti. Possono in particolare coordinare la tempistica dei loro accertamenti.
- (2) Per stabilire se determinati atti di esecuzione possano essere coordinati, le autorità di concorrenza delle Parti tengono conto in particolare dei seguenti elementi:
- (a) le conseguenze di tale coordinamento sulla capacità delle autorità di concorrenza di entrambe le Parti di conseguire gli obiettivi dei loro atti di esecuzione;
 - (b) le capacità delle autorità di concorrenza delle Parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti di esecuzione;
 - (c) la possibilità di evitare obblighi confliggenti e oneri inutili alle imprese oggetto degli atti di esecuzione;
 - (d) l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse.
- (3) L'autorità di concorrenza di ciascuna Parte, mediante apposita notifica all'autorità di concorrenza dell'altra Parte, può in qualsiasi momento limitare il coordinamento degli atti di esecuzione e procedere autonomamente ad uno specifico atto di esecuzione.

Articolo V – Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva)

- (1) Le autorità di concorrenza di entrambe le Parti riservano un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione, incluse le decisioni sull'opportunità di avviare atti di esecuzione, sul campo di applicazione degli stessi e sulla natura delle sanzioni o delle misure correttive necessarie.
- (2) Se una delle Parti, con un determinato atto d'esecuzione previsto dalla sua autorità di concorrenza, può influire sugli interessi rilevanti dell'altra Parte, essa, pur mantenendo completo potere discrezionale, si adopera al massimo per:
- (a) informare senza indugio l'autorità di concorrenza dell'altra Parte dei principali sviluppi per gli interessi di quest'ultima;

- (b) dare all'autorità di concorrenza dell'altra Parte l'opportunità di presentare osservazioni, e
- (c) prendere in considerazione le osservazioni dell'autorità di concorrenza dell'altra Parte, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità di concorrenza di ciascuna Parte nell'adottare decisioni.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica gli obblighi delle autorità di concorrenza delle Parti ai sensi dell'articolo III, paragrafi 3 e 4.

- (3) Se l'autorità di concorrenza di una delle Parti ritiene che i suoi atti d'esecuzione possano influire sugli interessi rilevanti dell'altra Parte, essa si adopera al massimo per cercare una soluzione che concili i rispettivi interessi. A tal fine, l'autorità di concorrenza della Parte interessata prende in considerazione i seguenti elementi, oltre a qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante nella fattispecie:
 - (a) l'importanza relativa degli effetti reali o potenziali degli atti concorrenziali sugli interessi rilevanti della Parte che adotta gli atti d'esecuzione, rispetto ai loro effetti sugli interessi rilevanti dell'altra Parte;
 - (b) l'importanza relativa, per quanto riguarda gli atti anticoncorrenziali implicati, dei comportamenti o delle operazioni posti in essere nel territorio di una Parte rispetto ai comportamenti od operazioni posti in essere nel territorio dell'altra Parte;
 - (c) la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione adottati dall'altra Parte nei riguardi delle stesse imprese;
 - (d) la misura in cui le imprese si vedranno imporre obblighi confliggenti da entrambe le Parti.

Articolo VI – Cortesia attiva

- (1) Quando ritenga che gli atti anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra Parte possano influire sui propri interessi rilevanti, l'autorità di concorrenza di una Parte, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'altra Parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci, può richiedere che le autorità di concorrenza dell'altra Parte adottino o rafforzino atti di esecuzione adeguati.
- (2) La Parte che presenta la richiesta indica con la massima precisione la natura degli atti anticoncorrenziali e i loro effetti reali o potenziali sui propri interessi rilevanti e propone altresì di fornire ogni possibile informazione e cooperazione.
- (3) L'autorità di concorrenza destinataria della richiesta dopo attenta valutazione decide sull'opportunità di nuovi atti di esecuzione oppure sul rafforzamento di quelli già adottati nei confronti degli atti anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità di concorrenza destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità di concorrenza dell'altra Parte della propria decisione. Nel caso di nuovi atti di esecuzione o del rafforzamento di atti già adottati, l'autorità di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità di concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi.

- (4) Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità di concorrenza della Parte destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta, né ostano a che l'autorità di concorrenza della Parte richiedente ritiri la sua richiesta.

Articolo VII – Scambio di informazioni

- (1) Per realizzare lo scopo del presente accordo quale enunciato all'articolo I, le autorità di concorrenza delle Parti possono scambiarsi opinioni e informazioni sull'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, ai sensi del presente articolo e degli articoli VIII, IX e X.
- (2) Le autorità di concorrenza delle Parti possono discutere tutte le informazioni - incluse quelle ottenute tramite il procedimento d'indagine - necessarie per realizzare la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente accordo.
- (3) Le autorità di concorrenza delle Parti possono trasmettersi vicendevolmente informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto dell'impresa che le ha fornite. Qualora tali informazioni contengano dati personali, tali dati possono essere trasmessi solo se le autorità di concorrenza delle Parti stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlate. Diversamente si applica l'articolo IX, paragrafo 3.
- (4) In mancanza del consenso di cui al paragrafo 3, un'autorità di concorrenza può, su richiesta, trasmettere all'altra autorità di concorrenza, ai fini di utilizzo come prova, informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e già in suo possesso, alle seguenti condizioni:
- (a) le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine possono essere trasmesse solo quando le due autorità di concorrenza stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlate;
 - (b) la richiesta di tali informazioni è fatta per iscritto e include una descrizione generale dell'oggetto e della natura dell'indagine o del procedimento su cui verte la richiesta, e le disposizioni giuridiche interessate. Identifica inoltre le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento la cui identità è disponibile al momento della richiesta, e
 - (c) l'autorità di concorrenza che riceve la richiesta determina, in consultazione con l'autorità di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso siano rilevanti e possano essere trasmesse.
- (5) Nessuna delle due autorità di concorrenza è tenuta a discutere informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine o a trasmetterle all'altra autorità di concorrenza, in particolare se ciò è incompatibile con i suoi interessi rilevanti o se è indebitamente gravoso.
- (6) Le autorità di concorrenza delle parti non discutono né si trasmettono vicendevolmente informazioni ottenute nel quadro di una procedura di trattamento

favorevole o di una procedura di transazione, a meno che l'impresa che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto.

- (7) Le autorità di concorrenza delle Parti non discutono, richiedono o trasmettono informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine se l'uso di tali informazioni è vietato in virtù dei diritti e privilegi procedurali garantiti dalle rispettive legislazioni delle Parti per i loro atti d'esecuzione, incluso il principio di non-autoincriminatione e il diritto al segreto professionale.
- (8) Se un'autorità di concorrenza di una della Parti apprende che uno dei documenti trasmessi ai sensi del presente articolo contiene informazioni errate, ne informa immediatamente l'altra autorità di concorrenza che le corregge o le elimina.

Articolo VIII – Utilizzo delle informazioni discusse o trasmesse

- (1) Le informazioni che l'autorità di concorrenza di una Parte discute con l'autorità di concorrenza dell'altra Parte o che trasmette a quest'ultima a norma del presente accordo sono utilizzate solo ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza di quest'ultima Parte dalla sua autorità di concorrenza.
- (2) Le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e discusse con l'autorità di concorrenza dell'altra Parte o a questa trasmesse a norma del presente accordo sono utilizzate dall'autorità di concorrenza ricevente solo ai fini dell'applicazione del suo diritto della concorrenza nel caso di uno stesso comportamento o di una stessa operazione, o nel caso di comportamenti od operazioni correlate.
- (3) Le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 sono usate dall'autorità di concorrenza ricevente solo ai fini definiti nella richiesta.
- (4) Nessuna informazione discussa o trasmessa a norma del presente accordo è utilizzata per irrogare sanzioni a persone fisiche.
- (5) Un'autorità di concorrenza può chiedere che le informazioni trasmesse a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'autorità di concorrenza che riceve le informazioni non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare dell'altra autorità di concorrenza.

Articolo IX- Protezione e riservatezza delle informazioni

- (1) Le autorità di concorrenza delle Parti trattano una richiesta fatta o ricevuta come un atto riservato. L'autorità di concorrenza ricevente mantiene riservate le informazioni ottenute a norma del presente accordo conformemente alla sua legislazione. Entrambe le autorità di concorrenza si oppongono, in particolare, a qualsiasi richiesta di divulgazione delle informazioni ricevute avanzata da un terzo o da un'altra autorità. Ciò non impedisce la divulgazione delle informazioni in questione:
 - (a) ai fini dell'ottenimento di un ordine dell'autorità giudiziaria riguardante l'applicazione, a livello pubblico, del diritto della concorrenza delle Parti;
 - (b) ad imprese oggetto di un'indagine o di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza delle Parti e contro le quali potrebbero essere usate le

informazioni, se tale divulgazione è richiesta dalla legislazione della Parte che riceve le informazioni; e

- (c) alle giurisdizioni nelle procedure d'appello;
- (d) se, e nella misura in cui, ciò è indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti ai sensi della legislazione di una Parte.

In tali casi, l'autorità di concorrenza che riceve le informazioni garantisce pienamente la protezione del segreto professionale.

- (2) Le Parti convengono che, se l'autorità di concorrenza di una Parte apprende che malgrado tutti i suoi sforzi le informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità di concorrenza dell'altra Parte. Le Parti si consultano senza indugio sui provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione e per garantire che tale situazione non si ripeta.
- (3) Le Parti assicurano la protezione dei dati personali conformemente alle loro rispettive legislazioni.

Articolo X - Informazione delle autorità di concorrenza degli Stati membri e dell'Autorità di vigilanza EFTA

- (1) La Commissione europea, in base al diritto della concorrenza dell'Unione o di altre disposizioni internazionali riguardanti la concorrenza:
 - (a) può informare le autorità competenti di uno Stato membro i cui interessi rilevanti sono coinvolti dalle notificazioni inviate dall'autorità di concorrenza svizzera ai sensi dell'articolo 3;
 - (b) può informare le autorità competenti di uno Stato membro dell'esistenza di una cooperazione e di un coordinamento degli atti d'esecuzione;
 - (c) può solo divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità di concorrenza svizzera ai sensi dell'articolo VII dell'accordo alle autorità competenti degli Stati membri per adempiere ai suoi obblighi di informazione ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;
 - (d) può solo divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità di concorrenza svizzera ai sensi dell'articolo VII dell'accordo all'autorità di vigilanza EFTA per adempiere ai suoi obblighi di informazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del protocollo n. 23 dell'accordo SEE riguardante la cooperazione fra le autorità di vigilanza.
- (2) Le informazioni – diverse da quelle pubblicamente disponibili – comunicate alle autorità competenti degli Stati membri e all'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi delle lettere a), b), c) e d) di cui sopra sono utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto di concorrenza dell'Unione da parte della Commissione europea e non sono divulgate.

Articolo XI - Consultazione

- (1) Le Parti si consultano, su richiesta di una di loro, su qualsiasi questione possa sorgere in relazione all'attuazione del presente accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti prendono in considerazione un riesame del funzionamento del presente accordo ed esaminano la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione.
- (2) Le Parti si informano reciprocamente, al più presto, di qualsiasi modifica intervenuta nel loro diritto della concorrenza, così come di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento nelle prassi d'esecuzione delle loro autorità di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti procedono a consultazioni per valutare le specifiche implicazioni di tali modifiche o cambiamenti per il presente accordo, e in particolare per determinare se debba essere modificato ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 2.
- (3) Le autorità di concorrenza delle Parti si riuniscono, su richiesta di una di loro, al livello appropriato. A tali riunioni possono:
 - (a) informarsi reciprocamente in merito ai loro attuali sforzi nell'applicazione delle normative e alle loro priorità in relazione al diritto della concorrenza di ciascuna Parte;
 - (b) scambiarsi pareri sui settori economici di interesse comune;
 - (c) discutere questioni politiche di interesse reciproco, e
 - (d) discutere altre questioni di interesse reciproco relative all'applicazione del diritto della concorrenza di ogni Parte.

Articolo XII - Comunicazioni

- (1) Salvo altrimenti convenuto fra le Parti o le loro autorità di concorrenza, le comunicazioni ai sensi del presente accordo avvengono in inglese.
- (2) Ciascuna autorità di concorrenza designa un punto di contatto per facilitare le comunicazioni fra le Parti su ogni argomento relativo all'attuazione dell'accordo.

Articolo XIII – Diritto vigente

Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare la formulazione o l'applicazione del diritto della concorrenza dell'una o dell'altra Parte.

Articolo XIV- Entrata in vigore, modifica e recesso

- (1) Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro procedure interne. Le Parti si notificano vicendevolmente il completamento delle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica d'approvazione.
- (2) Le Parti possono decidere qualsiasi modifica al presente accordo. Salvo altrimenti convenuto, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure di cui al paragrafo 1.

- (3) Ogni Parte può recedere dal presente accordo ad ogni momento notificando ciò per iscritto all'altra Parte attraverso i canali diplomatici. In tal caso, l'accordo cessa di avere effetto sei (6) mesi dopo la data di ricevimento della notificazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscrittori plenipotenziari, autorizzati dalle loro rispettive Parti, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, il ?, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PER L'UNIONE EUROPEA